

Circolare dell'Ordine di Ancona del 15/06/1999 n. 16

Oggetto: Competenze ingegneri/architetti relative a immobili vincolati.

Si comunica che è a disposizione degli iscritti, presso la Segreteria di quest'Ordine, copia della sentenza n. 307 del 4/2/1999 del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto relativa all'oggetto.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

SENTENZA N. 307 DEL 4/2/1999

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

....

SENTENZA

sul ricorso n. 3580/97 proposto dall'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, in persona del legale rappresentante, ... contro il Comune di Castel D'Azzano(Verona)...

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta comunale 7.10.1997 n. 257 con cui è stata indetta una selezione per l'affidamento dell'incarico di progettazione del restauro di Villa Violini Nogarola, riservato ad iscritti all'Ordine degli Architetti. ...

FATTO

Il ricorrente Ordine degli Ingegneri e due iscritti impugnano il provvedimento in epigrafe, con cui è stata indetta una gara per l'affidamento di un incarico di progettazione di un edificio vincolato ex l. 1089/39, nella parte in cui la partecipazione è riservata ai soli iscritti all'Ordine degli Architetti. Ritenendo tale clausola illegittima e lesiva dei propri interessi, ne chiedono l'annullamento, deducendo a sostegno del ricorso i seguenti motivi:

1) violazione della direttiva CEE 10.6.1985 n. 384 che ha riconosciuto l'equiparazione tra ingegneri civili e architetti. La fonte comunitaria, direttamente applicabile, prevale e disapplica l'art. 52 del R.D. 2537/25 che affida agli architetti le opere di rilevanza artistica e quelle su immobili vincolati;

2) eccesso di potere sotto vari profili, nel rilievo che la competenza ad applicare il citato art. 52 R.D. 2537/25 spetta alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici;

...

DIRITTO

con deliberazione giuntale 07.10.1997 n. 257, l'Amministrazione comunale di Castel D'Azzano ha approvato un bando di selezione per l'affidamento dell'incarico di progettazione dei lavori di restauro e ristrutturazione della Villa Violini Nogarola, vincolata ex l. 1089/39, di cui il Comune è proprietario.

La selezione, stata riservata agli iscritti all'Ordine degli Architetti: da qui la proposizione del ricorso da parte dell'Ordine degli Ingegneri di Verona (...) che agisce per la tutela degli interessi e delle prerogative della categoria rappresentata e deduce l'illegittimità dell'esclusione degli ingegneri, laureati ed abilitati nel settore delle costruzioni civili.

Col primo motivo di ricorso viene censurata la violazione della normativa comunitaria: il bando della selezione contrasta, secondo la parte ricorrente, con la direttiva CEE 10.6.1985 n. 384/85 che ha introdotto norme di reciproco riconoscimento, tra gli Stati membri, di diplomi per agevolare l'effettivo esercizio dei diritti di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel settore professionale dell'architettura (definita dall'art. 1 della direttiva 384/85).

La censura è fondata.

L'obbligatorio riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli in ciascuno Stato membro è disciplinato, con norme puntuali, dagli artt. 10 ed 11 della direttiva: in particolare, la lettera g) dell'art. 11 stabilisce espressamente che i diplomi da riconoscere, in Italia, sono:

"- i diplomi di laurea in architettura ... accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione di architetto ... una volta che il candidato abbia sostenuto con successo ... l'esame di stato che abilita all'esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto);

- i diplomi di laurea in ingegneria nel settore della costruzione civile ... accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura ... una volta che il candidato abbia sostenuto con successo ... l'esame di stato che abilita all'esercizio indipendente della professione (dott. ing. architetto o dott. ing. in ingegneria civile);"

Ai fini dell'accesso alle attività del settore dell'architettura, dev'essere quindi indifferentemente riconosciuto lo stesso effetto ai due anzidetti titoli: architetto ed ingegnere civile.

La difesa dell'Amministrazione comunale ha contrariamente sostenuto che la direttiva CEE non si applica trattandosi di conferimento di incarico di progettazione di valore sottostante la c.d. soglia comunitaria di 200.000 ECU. Ma tale considerazione è irrilevante, perchè l'applicazione della direttiva non ha per oggetto il procedimento concorsuale di affidamento dell'incarico di progettazione, bensì il riconoscimento reciproco di titoli professionali, con norme di ravvicinamento delle legislazioni nazionali, nel settore dell'architettura per garantire la libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi all'interno degli stati membri, cioè la libera circolazione delle persone e dei servizi (titolo III del Trattato istitutivo della

C.E.: ai sensi dell'art. 60 del Trattato stesso, i servizi comprendono anche le attività delle libere professioni).

L'Amministrazione resistente ha poi obiettato che la direttiva CEE è diretta al reciproco riconoscimento, rivolto ai cittadini degli stati membri, dei titoli professionali nel settore dell'architettura, ma non incide sulla disciplina, nei confronti dei soli cittadini italiani dell'accesso a queste attività professionali nell'ordinamento interno.

Nemmeno questa obiezione può essere condivisa. Come la Corte costituzionale ha ritenuto in un caso analogo (concernente il trattamento delle imprese nazionali e di quelle comunitarie produttrici di paste alimentari: sent. 30/12/1997 n. 443) il principio di non discriminazione tra cittadini degli stati membri, nell'esercizio del diritto di libera circolazione e stabilimento e di prestazione di servizi, impedisce di interpretare la direttiva comunitaria come fonte di discriminazione per i cittadini italiani.

In altri termini, sarebbe ingiustamente discriminatorio ed assurdo (e violerebbe il postulato fondamentale dell'art. 3 Cost.) impedire ai cittadini italiani l'accesso ad attività professionali che l'Amministrazione non potrebbe invece vietare nei confronti di cittadini comunitari: nell'interpretazione della fonte comunitaria va perciò attribuita, indifferentemente, rilevanza sia "transfrontaliera" che interna.

Consegue da ciò che, per il caso di specie, risulta illegittima, per violazione dell'anzidetta norma comunitaria, la previsione del bando che riserva l'ammissione alla selezione ai soli iscritti all'Ordine degli Architetti. L'Amministrazione doveva, infatti, applicare la disciplina contenuta nella predetta direttiva, inequivocabilmente "self executing" perchè, sul punto, reca una disposizione incondizionata e sufficientemente precisa, e quindi immediatamente applicabile e non abbisognevole di svolgimento mediante disposizioni attuative nel nostro ordinamento.

La prevalenza della fonte normativa comunitaria su quella nazionale, sancita dall'art. 189 del Trattato istitutivo della CEE, viene assicurata con la disapplicazione, non solo da parte degli organi giurisdizionali, ma anche da parte della Pubblica Amministrazione, delle disposizioni di diritto interno (come l'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 e come il d.lgs. 27.1.1992 n. 129 di parziale recepimento della direttiva) eventualmente contrastanti con la fonte sovranazionale che va - per contro - direttamente applicata quale esclusiva disciplina della materia. ...

Naturalmente, il corollario dell'interpretazione appena descritta è che il riconoscimento parificato dei titoli professionali di architetto e di ingegnere civile ha carattere di reciprocità, nel senso cioè che anche agli architetti dev'essere garantito il medesimo trattamento che la direttiva CEE riserva agli ingegneri nel settore delle costruzioni civili, nell'accesso alle attività architettoniche ed edilizie.

Le considerazioni che precedono assorbono l'esame della censura dedotta in via subordinata con il secondo motivi di ricorso.

Il ricorso va pertanto accolto.

...

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato indicato in epigrafe, nella parte in cui riserva la partecipazione agli iscritti all'Ordine degli Architetti e non anche agli Ingegneri in ingegneria civile, iscritti al relativo Ordine. ..."